



SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

SERVIZIO CENTRALE -

SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE -

Tipologie di permesso di soggiorno alla luce della legge 173/2020 e accoglienza all'interno del SAI

CITTALIA
fondazione **anci**



iFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

SERVIZIO CENTRALE -

SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE -

La presente trattazione verterà sull'esame della normativa relativa ai permessi di soggiorno, ai sensi della L.173/2020, e all'accoglienza dei titolari di questi stessi all'interno del SAI.

CITTALIA
fondazione **anci**



iFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

SGUARDO STORICO

Articolo 32 della legge n.189/2002

L' articolo 32 della legge n.189/2002 *modifica l'art 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 inserendo l' 1-sexies* che **istituisce** il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), nonché il Servizio Centrale, affidato all'ANCI;

l' articolo 32 della legge n.189/2002 *modifica l'art 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 inserendo l' 1- septies* che **istituisce** il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA) al fine di mettere a disposizione specifiche risorse per le attività dello SPRAR, che ormai hanno avuto un riconoscimento istituzionale.

Le risorse del FNPSA sono gestite dal Ministero dell'Interno

Per coordinare e monitorare l'intero sistema il Ministero dell'Interno si serve, del Servizio Centrale, affidato con convenzione ad ANCI (Associazione dei Comuni Italiani)

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

QUADRO STORICO

L'articolo 1 è attualmente l'unico rimasto in vigore della legge Martelli, per il resto abrogata in toto, poiché sostituita dalla legge Turco – Napolitano (Legge n.40/1998) e modificata successivamente dalla c.d. legge Bossi-Fini (Legge n. 189/2002).

Quest'ultima, insieme al Regolamento di attuazione delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303/2004, entrato in vigore il 21 aprile 2005) riprende ed integra l'art. 1 della legge n. 39/1990, introducendo, agli artt. 31 e 32, elementi di novità nell'organizzazione e nelle procedure per l'esame delle domande d'asilo, e nelle modalità di tutela dei rifugiati e richiedenti asilo

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

SPRAR

La normativa precedente al 2018 stabiliva che gli Enti locali provvedessero all'istituzione di servizi finalizzati all'accoglienza in favore di:

- 1. rifugiati (in seguito al recepimento della normativa europea, intesi come titolari di protezione internazionale, ovvero di status di rifugiato o protezione sussidiaria);*
- 2. richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza ;*
- 3. destinatari di altre forme di protezione umanitaria (i titolari di permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 TU immigrazione).*

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (recepente la Direttiva europea sugli *standard minimi di accoglienza n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003*), *dettaglia ruoli e attori per l'accesso alle strutture di accoglienza e le condizioni materiali di accoglienza; altresì all'interno dello stesso testo è effettuato una distinzione tra categorie ordinarie e vulnerabili (minori, disabili, anziani, vittime di torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, fisica o sessuale, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori)*

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

Decreto legislativo n. 25 del 2008

In ossequio alle direttive europee sulle procedure, il decreto legislativo n. 25 del 2008 interviene anche in tema di accoglienza e di trattenimento del richiedente asilo, incidendo sull'intero impianto nazionale dell'accoglienza, così come definito dalla legge n. 189 del 2002.

I Centri di identificazione sono sostituiti con i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA)

Lo SPRAR definito come sistema di accoglienza sia per richiedenti asilo che per rifugiati

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati

Nell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata il 10 luglio 2014 viene adottato il «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati» e concordata l'istituzione del Tavolo nazionale di coordinamento.

Il sistema di accoglienza delineato è “plurifasico e multilivello” attraverso il quale riorganizzare e ricondurre ad una gestione ordinaria e programmabile gli interventi di accoglienza a livello nazionale, sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

D.lgs. 142/2015

Il d.lgs. 142/2015, recepisce le Direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE, e prosegue il percorso della nuova disciplina dell'accoglienza evidenziando un sistema articolato in più fasi ovvero:

- **una fase preliminare di soccorso, prima assistenza e identificazione**, che si svolge in Centri governativi in corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci (art. 8, d.lgs. 142/2015);
- **una fase di prima accoglienza assicurata** in Centri governativi di prima accoglienza per richiedenti asilo istituiti con decreto del Ministro dell'interno, per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione (ove non completate precedentemente), alla verbalizzazione della domanda e all'avvio della procedura di esame della stessa, nonché all'accertamento delle condizioni di salute del migrante (art. 9, d.lgs. 142/2015);
- **una fase di seconda accoglienza in una delle strutture** operanti nell'ambito del sistema SPRAR predisposto dagli Enti locali (ove lo straniero permane per tutta la durata del procedimento di esame della domanda di protezione e, in caso di ricorso giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano) (art. 14, d.lgs. 142/2015).

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sia l'Intesa che il d.lgs. 142/2015 hanno previsto per i minori stranieri non accompagnati (sia richiedenti asilo che non) uno specifico percorso di accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione in fase di primo rintraccio e poi il successivo trasferimento in strutture di secondo livello di accoglienza nell'ambito dello SPRAR (artt. 18 e 19, d.lgs. 142/2015).



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

D.L. 113/2018, convertito in L.132/2018

L'impianto del sistema di accoglienza è stato ridisegnato dal secondo comma dell'art. 12 del d.l. 113/2018, convertito in l.132/2018 che *riscrive l'articolo dedicato alla disciplina del «Sistema di accoglienza territoriale» (14 del d.lgs. n. 142/2015), ora rubricata «Modalità di accesso al sistema di accoglienza»*

Il «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» è rinominato in «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)»

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

PERMESSI DI SOGGIORNO

Ai sensi del D.L. 113 /2018 l'accesso ai servizi di accoglienza, assistenza e integrazione sociale del Siproimi è garantito a coloro i quali sono titolari di un

- permesso di soggiorno per protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008;
- permesso di soggiorno per **casi speciali** a condizione che tali soggetti non accedano a Sistemi di protezione specificamente dedicati
 - titolari di un permesso per motivi di protezione sociale ex art. 18 del TU immigrazione;
 - permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ex art. 18-bis,
 - permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22, co. 12-quater

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSI DI SOGGIORNO

- permesso di soggiorno per cure mediche *ex art. 19, co. 2, lett. d-bis), TU immigrazione;*
- permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine *ex art. 20-bis, TU immigrazione;*
- permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile *ex art. 42-bis, TU immigrazione;*
- *i minori stranieri non accompagnati per i quali il SIPROIMI viene confermato quale sistema di accoglienza ed inclusione*



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

**Nuova disciplina introdotta dalla L.173/2020,
in conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130**

Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, (...) possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche **i richiedenti protezione internazionale** e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

L.173 /2020

- a) protezione speciale, agli articoli 19, commi 1 e 1.1, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, cure mediche, di cui all' art. 19, comma 2, lettera d
- b) protezione sociale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) violenza domestica, di cui all' art. 18 legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- d) calamità, di cui all'art.20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

L.173 /2020

- e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, comma 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- f) atti di particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permessi di soggiorno

CITTALIA
fondazione **anci**



iFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

RICHIESTA PROTEZIONE INTERNAZIONALE **(art. 4 D. Lgs. 142/2015)**

L'istanza è da presentare in Questura. Il titolo di soggiorno è rilasciato dalla Questura in attesa delle determinazioni della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che ha la validità di sei mesi, decorsi i quali è rinnovabile di sei mesi in sei mesi, consente lo svolgimento dell'attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

DUBLINO

Titolo di soggiorno che viene rilasciato in attesa delle determinazioni dell'Unità Dublino in merito all'individuazione dello Stato competente per la valutazione della domanda di protezione internazionale.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per asilo

RILASCIO ASILO POLITICO (d.lgs. n. 251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.). Formato elettronico, istanza da presentare in Questura, a seguito di decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce lo status; o di eventuale sentenza che riconosce lo status;

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per asilo

- permesso di soggiorno per motivi di asilo da parte della Questura della Provincia in cui dimora o risiede.
- Il permesso di soggiorno, rilasciato in formato elettronico, durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza, senza alcuna previa verifica da parte della Commissione Territoriale competente circa la permanenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- il rinnovo avviene mediante la compilazione degli appositi moduli (kit postali) e spediti per il tramite degli uffici postali.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione sussidiaria

PROTEZIONE SUSSIDIARIA (d.lgs. n.251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.).

A seguito della decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce lo status; oppure a seguito di eventuale sentenza che riconosce lo status;

In caso di riconoscimento della protezione sussidiaria, è rilasciato

- permesso di soggiorno,
- in formato elettronico,
- di durata quinquennale,
- con la dicitura protezione sussidiaria.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione sussidiaria

Il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

- richiesto alla Questura
- avviene “previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria” (art. 23, co. 2 del d.lgs. 251/2007);
- al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria la Questura chiede alla Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento il parere circa la permanenza o meno delle esigenze di protezione.

.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Minori stranieri non accompagnati

Sia l'Intesa che il d.lgs. 142/2015 hanno previsto per i minori stranieri non accompagnati (sia richiedenti asilo che non) uno specifico percorso di accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione in fase di primo rintraccio e poi il successivo trasferimento in strutture di secondo livello di accoglienza nell'ambito dello SPRAR (artt. 18 e 19, d.lgs. 142/2015), rinominato SAI.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permessi di soggiorni per i minori

Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permessi di soggiorni per i minori

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Protezione speciale

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o *qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6* .

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della *sua* vita privata e familiare, a meno che esso *sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...)*

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO DELL'INTERNO

Protezione speciale

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., **la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.** Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Tale disposizione **ha modificato l'art. 32, Co. 3 del d.lgs. 25/2008**

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione speciale

Art. 32, Co. 3 del d.lgs. 25/2008

Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura "**protezione speciale**", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa, **fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione speciale

Ex art. 32 del D.Lgs 25/2008 la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale è pari a due anni. Tale permesso di soggiorno è convertibile in motivi di lavoro, ad eccezione dei casi per i quali ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (articolo 2 comma 1 lettera e) del D.L. 130/2020 convertito in L.173/2020.



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per cure mediche

Articolo 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I. prima della L.173/2020 prevedeva il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

Con l'introduzione del D.L. 130/2020 convertito il L.173/2020, è previsto che il cittadino straniero presente in Italia potrà ottenere il permesso di soggiorno se versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie (art. 1 lettera e), n.3 D.L. 130/2020).

Il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Permesso di soggiorno per cure mediche

La lettera e), n. 3) dell'art. 2 del D.L. 130/2020 inserisce, all'articolo 32, il comma 3.1 che stabilisce che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto all'articolo 19, comma 2, lett. D-bis) TUI.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Art 32 decreto legislativo 25/2008

3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui **all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

**Articolo 19, comma 2, lettera d-bis),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

d-bis) degli stranieri che versano in ***gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie***, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni ***di cui al periodo precedente*** debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale ***e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro***.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

ALTRE FORME DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Possono essere accolti all'interno del SAI anche i titolari di taluni permessi di soggiorno, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, quali permesso di soggiorno per casi speciale (vittime di violenza o sfruttamento lavorativo, permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica), permesso di soggiorno per calamità, permesso di soggiorno per atti di particolare valore



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



Permesso di soggiorno per vittime di tratta

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI ex art. 18 (vittime di tratta). Il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità previo parere favorevole dell'Autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima. Il titolo ha validità semestrale, ed è rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione ai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il titolo è convertibile, anche per motivi di studio, e dà diritto all'iscrizione anagrafica così come al rilascio della tessera sanitaria con iscrizione al SSN in condizioni di parità con il cittadino italiano (si veda in questo senso art. 34 del d.lgs. 286/1998).

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI ex art 18 bis accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emersione di un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per casi speciali ex art 18 bis

Tale permesso di soggiorno ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per vittime di violenza o sfruttamento

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI ex art 22, co12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per calamità

Il permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20- bis del TUI prevede il rilascio del titolo di soggiorno con validità di sei mesi quando si verifica all'interno del Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di *grave* calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e' rinnovabile se permangono le condizioni di *grave* calamità di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

Dalla normativa del d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018, è stato previsto all'art. 42 del d.lgs. 286/1998 la lettera bis che “Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis”.

In tale caso, il permesso di soggiorno è rilasciato dal Ministro dell'Interno, su pro posta del Prefetto competente; il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile, e consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro autonomo o subordinato

CITTALIA
fondazione anci



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

ACCOGLIENZA E DIRITTI

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

D. Lgs 142/ 2015

Accoglienza del richiedente protezione internazionale

Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale

Permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale

Il permesso di soggiorno per la richiesta di protezione internazionale costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7

Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Servizi garantiti all'interno del sistema SAI

Nell'ambito dei progetti del SAI, sono previsti:

- a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale;
- b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Diritti dei beneficiari di protezione internazionale

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Tipologie di permessi di soggiorno accoglibili all'interno del SAI

CITTALIA
fondazione **anci**



iFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Oltre ai MSNA, ai richiedenti protezione internazionale e a coloro per i quali è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale, la l. 173 /2020 stabilisce che alcune tipologie di permessi di soggiorno, già previste dal d.lgs. 286/1998, e in precedenza rilasciati con la dicitura “motivi umanitari”, rechino invece la dicitura “casi speciali”.

Si tratta in particolare delle ipotesi di cui all’art. 18 (vittime di tratta), 18-bis (vittime di violenza domestica) e 22, co. 12-bis (vittime di sfruttamento lavorativo). Tali permessi di soggiorno vengono rilasciati dal Questore, su proposta o con il parere favorevole dell’Autorità giudiziaria competente, al di fuori quindi della procedura di esame della domanda di protezione internazionale e senza la necessità che tale domanda sia stata presentata.

Si annoverano altresì tra i pds il cui possesso permette l’accoglienza all’interno del SAI, cure mediche, calamità, alto valore civile

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Prosieguo amministrativo

Possono essere altresì accolti all'interno del sistema di accoglienza e integrazione SAI, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 7 aprile 2017, n. 47.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione umanitaria e speciale

Il D.L. 130/2020 convertito in L.173/2020 reintroduce all'art. 5 comma 6 del TUI il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali da parte dello Stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero.

La stessa norma al comma 1.1 dell'articolo 19 del TUI individua i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. E' specificato che tali divieti vigono anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto dell'esistenza nello Stato verso il quale si dovesse realizzare l'allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione speciale

L'articolo inoltre prevede che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. A tal fine deve essere valutata la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Protezione speciale

Il titolo da diritto all'iscrizione anagrafica così come al rilascio della tessera sanitaria con iscrizione al SSN in condizioni di parità con il cittadino italiano. Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



*tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY **RETE SAI**
www.retesai.it/webinar*

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

CONTATTI



www.ReteSAI.it



facebook cittalia



@rete_sai

**info@serviziocentrale.it
comunicazione@cittalia.it**



SERVIZIO CENTRALE -